FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI. 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO II° SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 060/CFA (2018/2019)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 14 dicembre 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Avv. Roberto Borgogno, Dott. Roberto Caponigro – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1. RICORSO DELLA SOCIETA' US TRIESTINA CALCIO 1918 SRL AVVERSO LE SANZIONI:
- INIBIZIONE PER MESI Y INFLITTA AL SIG. MILANESE MAURO, ALL'EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. I BIS, COMMA I C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. YO, COMMA 3 NOIF;
- AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. Y, COMMI1 E 2 C.G.S.;

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 1496/1194 PF 17-18 GP/GT/AG DEL 6.8.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 30/TFN del 24.10.2018)

La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società US Triestina Calcio 1918 Srl di Trieste (TS) così dispone:

- Sig. Milanese Mauro inibizione per mesi 3;
- US Triestina Calcio 1918 Srl ammenda di € 1.500,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 2. RICORSO DEL SIG. COSCARELLA FABIO (ALL'EPOCA DEI FATTI AMMNISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ RENDE CALCIO 1968 SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, E 10, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), LETTERA E), PUNTO II DEL COM. UFF. N. 50 DEL 24.5.2018 AI FINI DEL RILASCIO DELLA LICENZA NAZIONALE PER L'AMMISSIONE AL CAMPIONATO PROFESSIONISTICO DI LEGA PRO 2018/2019 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 2556/39 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 18.9.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 34/TFN del 31.10.2018)
- 3. RICORSO DELLA SOCIETA' RENDE CALCIO 1968 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI I IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 2556/39 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 18.9.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 34/TFN del 31.10.2018)

La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 2 e 3 rispettivamente:

- in parziale accoglimento riduce la sanzione dell'inibizione al Sig. Coscarella Fabio a mesi 4. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
- respinge il ricorso della società Rende Calcio 1968 Srl. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 4. RICORSO DEL SIG. D'ANIELLO GIUSEPPE (ALL'EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIÈTÀ US TRIESTINA CALCIO 1918 SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, E 10, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETTERA E), PUNTO 11 DEL COM. UFF. N. 50 DEL 24.5.2018 AI FINI DEL RILASCIO DELLA LICENZA NAZIONALE PER L'AMMISSIONE AL CAMPIONATO PROFESSIONISTICO DI LEGA PRO 2018/2019 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 2654/43 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 18.9.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 34/TFN del 31.10.2018)
- 5. RICORSO DEL SIG. MILANESE MAURO (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL CDA, AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIÈTÀ US TRIESTINA CALCIO 1918 SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. I BIS, COMMA I, E 10, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETTERA E), PUNTO II DEL COM. UFF. N. 50 DEL 24.5.2018 AI FINI DEL RILASCIO DELLA LICENZA NAZIONALE PER L'AMMISSIONE AL CAMPIONATO PROFESSIONISTICO DI LEGA PRO 2018/2019 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 2654/43 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 18.9.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 34/TFN del 31.10.2018)
- 6. RICORSO DELLA SOCIETA' US TRIESTINA CALCIO 1918 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. Y, COMMA 1, C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 265Y/Y3 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 18.9.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 3Y/TFN del 31.10.2018)

ORDINANZA

La C.F.A.,

viste le istanze istruttorie formulate dalle difese degli incolpati appellanti (D'Aniello, Milanese e U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.I.);

DISPONE

la riunione dei ricorsi nn. 85, 86 e 91, l'acquisizione dei documenti richiesti (denuncia-querela e decisione del Tribunale Federale Nazionale, onerando la difesa dei ricorrenti a detta produzione) e sospende *medio tempore* le sanzioni inflitte agli appellanti sino all'esito del presente giudizio;

sospende altresì i termini decadenziali ai sensi dell'art. 38, comma 5 C.G.S. C.O.N.I..

7. RICORSO DELLA SOCIETA' AC CUNEO 1905 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 2601/35 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 17.9.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 34/TFN del 31.10.2018)

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società AC Cuneo 1905 Srl di Cuneo (CN). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Dott. Luigi Impeciati, Dott. Umberto Maiello – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

8. RICORSO DELLA SOCIETA' SS MONOPOLI 1966 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 2863/44 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 24.9.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 34/TFN del 31.10.2018)

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società SS Monopoli 1966 Srl di Monopoli (BA). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

9. RICORSO DELLA SOCIETA' AS LUCCHESE LIBERTAS 1905 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLE PENALIZZAZIONE DI PUNTI 11 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. Y, COMMA 1, C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 2860/Y2 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 24.9.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 3Y/TFN del 31.10.2018)

La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società AS Lucchese Libertas 1905 Srl di Lucca (LU), riduce la sanzione della penalizzazione a punti 8. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

10. RICORSO DELLA SOCIETA' MATERA CALCIO SRL AVVERSO LE SANZIONI:

- PENALIZZAZIONE DI PUNTI 8 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA;
- AMMENDA DI € 2.000,00;

INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 2647/38 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 18.9.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 34/TFN del 31.10.2018)

La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Matera Calcio Srl di Matera (MT), riduce la sanzione della penalizzazione a punti 5 e l'ammenda a € 1.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

III COLLEGIO

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Dott. Marco Lipari – Vice Presidente; Avv. Serapio Deroma – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

11. RICORSO DELLA SOCIETA' ARZACHENA COSTA SMERALDA CALCIO SRL AVVERSO LA SANZIONI:

- INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. FIORINI MENIO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL CDA, AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIÈTÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, E 10, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETTERA E) PUNTO II DEL COM. UFF. N. 50 DEL 24.5.2018 AI FINI DEL RILASCIO DELLA LICENZA NAZIONALE PER L'AMMISSIONE AL CAMPIONATO PROFESSIONISTICO DI LEGA PRO 2018/2019;
- INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. ALTANA DAVIDE, ALL'EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIÈTÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, E 10, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AL

TITOLO I), PARAGRAFO I), LETTERA E) PUNTO II DEL COM. UFF. N. 50 DEL 24.5.2018 AI FINI DEL RILASCIO DELLA LICENZA NAZIONALE PER L'AMMISSIONE AL CAMPIONATO PROFESSIONISTICO DI LEGA PRO 2018/2019;

- PENALIZZAZIONE DI PUNTI I IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. Y. COMMA I. C.G.S.

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 2574/34 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 17.9.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 34/TFN del 31.10.2018)

La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Arzachena Costa Smeralda Calcio Srl di Arzachena (SS), riduce la sanzione dell'inibizione al presofferto per i sigg.ri Fiorini Menio e Altana Davide. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

12. RICORSO DEL SIG. FERULLO ANGELO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ US LATINA CALCIO SRL DAL 2.2.2017 ALL'8.2.2017) AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE PER ANNI 3;
- AMMENDA DI € 10.000.00:

INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 21, COMMI 2 E 3 NOIF E 19 STATUTO FIGC SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 1578/478 PF 18-19 GT/GC/BLP DELL'8.8.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 33/TFN del 30.10.2018)

13. RICORSO DEL SIG. APRILE ANTONIO (AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ US LATINA CALCIO SRL DAL 3.9.2015 ALL'8.2.2017) AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE PER ANNI 3:
- AMMENDA DI € 6.000,00;

INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 5 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 21, COMMI 2 E 3 NOIF E 19 STATUTO FIGC SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 1578/478 PF 18-19 GT/GC/BLP DELL'8.8.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 33/TFN del 30.10.2018)

La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 12 e 13 in parziale accoglimento così dispone:

- Sig. Ferullo Angelo inibizione per mesi 10 e ammenda di € 3.000,00;
- Sig. Aprile Antonio inibizione per anni 2 e ammenda di € 6.000,00.

Dispone restituirsi le tasse reclamo.

IL PRESIDENTE Maurizio Greco

Pubblicato in Roma il 14 dicembre 2018

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Gabriele Gravina